



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli ..... membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 21.02.2012, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con nota del 4/11/2010, avvalendosi di un'associazione di consumatori, il ricorrente ha chiesto alla resistente la "restituzione delle somme relative al libretto di deposito [...] acceso in data 26 agosto 1946", "per l'importo di lire 2.387,35 oltre rivalutazione monetaria e interessi convenzionali e/o legali". In alternativa, il cliente ha chiesto la restituzione delle somme affluite al Fondo ex art. 1, comma 343, L. 266/2005.

Con nota del 24/11/2010 la banca, oltre a far presente di non disporre più della documentazione inerente al rapporto, ha rappresentato la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme.

Il ricorrente domanda all'Arbitro di disporre il rimborso della somma depositata (corrispondente a 1,23 euro), con il risarcimento "di tutti i danni patrimoniali e morali".

L'intermediario ha premesso come l'unica operazione annotata sul libretto – ancora a mani del ricorrente – sia rappresentata dal versamento iniziale e come la il termine decennale per la conservazione della documentazione non consenta di acquisire ulteriori elementi. Quindi, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, tenuto conto della collocazione temporale della sua costituzione (ante 1° gennaio 2007).

Nel merito, l'intermediario ha rilevato come il ricorrente non abbia mai contestato la prescrizione del rapporto (né in sede di reclamo né in occasione di una precedente comunicazione del 29/10/2010), e ha sottolineato come, ai fini della liquidazione del saldo, non possa essere invocata la disciplina dei conti dormienti in quanto – trattandosi di un rapporto estinto - "la somma non risulta essere mai stata trasferita dalla banca al Fondo".



Tutto ciò premesso, ha chiesto che, in via preliminare, sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso e che sia dichiarata la carenza dell'interesse ad agire "per la manifesta esiguità della materia del contendere", nonché, in via subordinata, che il ricorso sia dichiarato inaccoglibile "in quanto assolutamente infondato".

## DIRITTO

Le domande, pur accessibili al merito perché si controverte di un diritto attuale alla restituzione siccome manifestato con atto di esercizio del 4 novembre 2010 in un contesto giurisprudenziale che rende il saldo del rapporto esigibile proprio dalla richiesta del cliente (cfr. Cass. 20 gennaio 2012, n. 788), non possono tuttavia trovare accoglimento.

Data l'applicazione alla fattispecie di debito del principio nominalistico, non ritiene l'Arbitro di assicurare protezione a una pretesa che abbia contenuto patrimoniale infimo (€ 1,23).

Il Collegio intende replicare, così, le *rationes decidendi* della giurisprudenza della CEDU, dove si considera senz'altro abusivo "un ricorso manifestamente privo di una reale posta in gioco e/o che riguardi una somma di denaro irrisoria" (nel caso Bock c. Germania l'importo risultava pari a € 7,99).

Perciò, l'"assenza di pregiudizio significativo" (cfr. Ionesco c. Romania, 1° giugno 2010, n. 36659/04) è divenuto criterio discriminante per l'accesso alla tutela, finanche transitando in norma del Protocollo n. 14 in vigore dal 1° giugno 2010.

Del resto, questo Collegio ha già fatto applicazione del principio di non tutelabilità giudiziale di pretese economicamente irrisorie, "pena l'abuso del rimedio e il mancato rispetto dei doveri solidaristici gravanti –secondo l'opinione da tempo consolidata– su ambedue le parti del rapporto". E ne aveva concluso, pure lì, che di un diritto del genere (cui appartiene quello azionato adesso) non "possa in buona fede pretendersi tutela ovvero seriamente accordarla" (Collegio di Napoli, dec. 2529/2011).

Disattesa, in tal modo, la domanda principale, neppure mette conto procedere all'esame di quella logicamente accessoria, peraltro temerariamente rivolta a far valere danni finanche "moralì" non agevolmente intelligibili.

P. Q. M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI